

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	923	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	924	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali (4162);		
PINTUS: Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (INADEL) (3497);		
DE LORENZO ed altri: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale di assistenza dipendenti Enti locali (3864);		
FODERARO: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INA DEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo (4123)	924	
PRESIDENTE	924, 926, 927, 928, 929, 930 931, 932, 933, 934, 935	
BONEA	926, 928, 930, 932, 934	
CATTANEO PETRINI GIANNINA	926, 934	
FERRARI VIRGILIO	929	
FRANCHI	934, 935	
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 926, 927, 928, 929, 930 931, 933, 934, 935
		GREPPI 933
		LOMBARDI RUGGERO 935
		MATTARELLI, <i>Relatore f.f.</i> 924, 925, 926 928, 930, 931, 933
		MAULINI 926, 929, 933, 935
		SERVADEI 933
		Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);
		FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358) 935
		PRESIDENTE 935
		La seduta comincia alle 9,50.
		MATTARELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bisantis e Simonacci.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4162 e le proposte con esso collegate.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali (4162); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) (3497); De Lorenzo ed altri: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (3864); Foderaro: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo (4123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali » (4162) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: « Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) (3497); De Lorenzo, Bozzi e Cassandro: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali » (3864); Foderaro: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo » (4123).

L'onorevole Semeraro è assente. Prego pertanto l'onorevole Mattarelli di volerlo sostituire e di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

MATTARELLI GINO, Relatore f.f. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stato nominato in questa sede un Comitato ristretto con l'incarico di esaminare gli emendamenti presentati in materia e di concordarli nel minor numero possibile, onde far passare al più presto il provvedimento, che è largamente atteso dalla categoria dei dipendenti degli enti locali. Il Comitato ristretto è giunto alla con-

clusione di presentare degli emendamenti agli articoli 4, 11, 16, 17, oltre un articolo aggiuntivo.

Questi emendamenti sono stati portati a conoscenza del Governo in modo che tutte le posizioni risultassero il più possibile chiare quando il provvedimento fosse tornato in Commissione.

Vorrei ora illustrare questi emendamenti...

PRESIDENTE. Non mi sembra opportuno illustrare ora gli emendamenti. Lo faremo successivamente, nel corso dell'esame articolo per articolo. Ciò anche perché la discussione generale è stata già dichiarata chiusa, al momento del rinvio al Comitato ristretto.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti. Ne darò pertanto lettura e li porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

(Iscrizione personale non di ruolo)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli Enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

(Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto)

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennità premio di servizio:

a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età previsto dal regolamento oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:

1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;

2) per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento;

3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;

4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;

5) per altre cause purché compri con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio;

6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);

d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non è richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'Istituto di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Indennità premio di servizio nella forma indiretta)

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il diritto all'indennità premio di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto che muoia in attività di servizio ovvero entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in quest'ultimo caso, l'indennità premio nella forma diretta, purché l'iscritto stesso, in entrambe le ipotesi, abbia maturato una anzianità di almeno 15 anni utili ai fini della pensione indiretta a carico degli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro ed un periodo di iscrizione, agli effetti dal trattamen-

to di previdenza dell'INADDEL, non inferiore a due anni completi.

Le categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma, alla indennità premio di servizio nella forma indiretta sono:

a) la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa, oppure, nel caso di morte di iscritta che abbia contratto il matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa purché, alla data di morte della moglie, risulti a carico di questa e sia inabile a proficuo lavoro ovvero abbia compiuto il 65° anno di età;

b) la prole minorenni ed, in concorso con questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; per le orfane è, inoltre, richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova.

I limiti minimi di 15 anni di servizio e di due anni di iscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, non sono richiesti qualora i superstiti conseguano il diritto alla pensione indiretta di privilegio.

Nel caso in cui l'iscritto, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, deceda entro il triennio dalla data di cessazione, i superstiti, indicati nel secondo comma, che abbiano ottenuto per tale motivo la concessione della pensione indiretta, conseguono il diritto all'indennità premio di servizio.

L'eventuale assegno vitalizio nel frattempo concesso è revocato e le relative rate corrisposte vengono imputate sull'importo dell'indennità premio di servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono equiparati ai figli legittimi i legittimati per matrimonio o per decreto del Presidente della Repubblica sempreché la legittimazione sia anteriore alla cessazione dal servizio, nonché i figli naturali volontariamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati e gli adottivi sempreché il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto.

A questo punto devo informare la Commissione che l'onorevole Mattarelli ha presentato una serie di emendamenti, distinti da quelli del Comitato, tra cui il seguente, al primo comma dell'articolo 3, sostitutivo delle parole: « l'indennità premio », con le altre: « il diritto all'indennità premio ».

MATTARELLI, *Relatore f.f.* È un emendamento formale; migliorativo del testo del

disegno di legge che potrebbe, a nostro avviso, generare equivoci. Con l'emendamento proposto, infatti, si intende con maggior chiarezza riferirci agli aventi diritto all'indennità.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo fare una dichiarazione pregiudiziale. La elaborazione di questo disegno di legge è stata fatta dal Ministero dell'interno sulla base del parere delle organizzazioni sindacali e lo scopo, la direttrice che ha informato i lavori del comitato che ha elaborato il testo è stato quello di estendere ai dipendenti degli enti locali tutte le disposizioni più favorevoli vigenti per i dipendenti statali. Il disegno di legge, cioè, è pienamente adeguato, nella misura massima possibile, a quelle che sono le provvidenze, le regole che vigono nell'ambito del settore statale.

Inoltre devo aggiungere che il testo del disegno di legge è stato pienamente concordato e ha avuto l'assenso di tutti i sindacati, eccetto che per due punti, sui quali non è stato possibile raggiungere una intesa in sede di Governo. Il primo di questi punti riguarda, all'articolo 4, la questione del «diciottesimo» o del «dodicesimo»; l'altro è quello di cui parleremo al momento dell'esame dell'articolo 17.

Ora, tutti gli altri emendamenti presentati dall'onorevole Mattarelli — e il primo è appunto questo relativo all'articolo 3, del quale ha dato ora lettura il Presidente — rispondono a criteri più avanzati di quelli che vigono per gli statali. Quindi, se l'emendamento fosse approvato, si creerebbe una sperequazione a danno di tutto il settore statale.

Il Governo, di fronte ad un capovolgimento di questo genere della situazione, non potrebbe consentire l'ulteriore corso del provvedimento e si troverebbe costretto a chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge.

Prego pertanto l'onorevole Mattarelli di ritirare questi emendamenti che creerebbero una situazione di favore per i dipendenti degli enti locali nei confronti della categoria degli statali.

PRESIDENTE. Se non ho interpretato male, il Governo è quindi contrario all'emendamento all'articolo 3; e qualora il proponente vi insistesse, sarebbe costretto a chiedere la remissione in Aula del provvedimento. È così?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È così, per questo come per gli altri.

MATTARELLI, *Relatore f.f.* Io ritengo che il Governo non abbia valutato esattamente che molti di questi emendamenti sono pura-

mente formali. Ad ogni modo non intendo assumermi la responsabilità di ritardare l'approvazione del provvedimento e li ritiro.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Lo emendamento dell'onorevole Mattarelli è formale e sostanziale nello stesso tempo; esso significa infatti che è il diritto che fa testo, non il fatto di avere incassato il premio, per cui è una posizione formale che nasconde la tutela di un diritto effettivo, di fronte alle eventuali lungaggini che possano intervenire. Se comunque il Governo assicura che questa eventualità non deve essere temuta e che tutto sarà senz'altro liquidato entro i tre anni...

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo assicuro nella maniera più ampia.

MAULINI. Facciamo nostro l'emendamento dell'onorevole Mattarelli.

BONEA. Mi associo all'onorevole Maulini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento ritirato dall'onorevole Mattarelli e fatto proprio dagli onorevoli Maulini e Bonea.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Il deputato Jacazzi mi comunica che fa proprio l'emendamento ritirato dal collega Mattarelli sostitutivo della lettera b) del secondo comma così formulato:

« b) la prole minorenni ed in concorso con questa, le orfane nubili anche se maggiorenni, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenenti e a carico dell'iscritto all'atto del decesso del medesimo; per le orfane è inoltre richiesta in quest'ultimo caso la condizione dello stato di vedova ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento è profondamente innovativo e pertanto non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del quale ho dato ora lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, cioè dalle parole: « Le categorie di superstiti », alle parole: « stato di nubile o di vedova ».

(È approvato).

L'onorevole La Bella mi comunica che fa proprio l'emendamento già proposto dall'onorevole Mattarelli, aggiuntivo della lettera c):

« c) il padre o in mancanza la madre, qualora abbiano un'età superiore a 60 anni, ov-

vero siano inabili permanentemente a lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico dell'iscritto deceduto ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario per le ragioni già addotte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, che è stato ritirato dall'onorevole Mattarelli e fatto proprio dall'onorevole La Bella, al quale il Governo si è dichiarato contrario.

(Non è approvato).

L'onorevole La Bella ha fatto proprio anche l'altro emendamento aggiuntivo della lettera d):

« d) le sorelle nubili minorenni ed i fratelli celibi minorenni, o maggiorenni se permanentemente inabili a proficuo lavoro, siano nullatenenti, conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del quale ho dato ora lettura, al quale il Governo si è dichiarato contrario.

(Non è approvato).

L'onorevole Gambelli Fenili fa proprio il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, ritirato dall'onorevole Mattarelli:

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dei successivi articoli 6, 7 e 10 per quanto concerne i benefici facoltativi, sono equiparati ai figli legittimi i legittimati per matrimonio o per decreto del Presidente della Repubblica, sempreché la legittimazione sia anteriore alla cessazione dal servizio, nonché i figli naturali volontariamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati e gli adottivi, sempreché il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto.

Agli stessi fini sono equiparati ai genitori legittimi i genitori adottanti, in mancanza di essi i genitori naturali per riconoscimento volontario o dichiarazione giudiziale, in mancanza anche di questi gli affiliati ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, del quale ho già dato lettura, ritirato dall'onore-

vole Mattarelli e fatto proprio dall'onorevole Gambelli Fenili e al quale il Governo si è dichiarato contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Indennità premio di servizio - Misura)

« Per i casi di cessazione dal servizio che si verificano a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un diciottesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate.

Ai fini della misura della indennità premio di servizio sono anche computabili:

a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1° luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;

b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché posteriori al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare.

I criteri per la determinazione della misura dell'indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1° marzo 1966 in poi.

Il Consiglio di amministrazione dell'INA DEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le modalità di riliquidazione dell'indennità premio già corrisposta al personale di cui al precedente comma ».

L'onorevole Mattarelli, a nome del Comitato ristretto, propone di sostituire, al primo comma, le parole: « ad un diciottesimo », con le parole: « ad un dodicesimo ».

MATTARELLI, *Relatore f.f.* Questo è uno dei due emendamenti di carattere sostanziale. Su di esso si è manifestata l'unanimità del Comitato ristretto. Vorremmo ora conoscere l'opinione del Governo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La questione è stata esaminata a più riprese in sede di Consiglio dei ministri. Devo dire che allorché abbiamo elaborato al Ministero dell'interno il testo che è ora alla vostra approvazione, i rappresentanti sindacali su questo punto e sull'articolo 17 si dichiararono dissenzienti. Essi infatti volevano avere il dodicesimo, cioè lo stesso parametro degli statali. Però in sede di concerto fu fatto rilevare che, avendo i dipendenti dagli Enti locali la liquidazione della pensione al cento per cento — mentre per i dipendenti statali è dell'80 per cento — si doveva scendere ad un diciottesimo, essendo diverso il metodo di liquidazione del premio di fine servizio. Altrimenti si sarebbe avuto uno spostamento netto a favore dei dipendenti dagli Enti locali.

Il problema è stato dibattuto anche dopo le riunioni del Comitato ristretto. È stato riesaminato in sede di Governo; le organizzazioni sindacali hanno avuto contatti con la Presidenza del Consiglio. Però, dopo aver approfondito tutta la questione, il Governo ha dovuto confermare il precedente punto di vista sul diciottesimo.

Debbo anche aggiungere che su questo punto essenziale ho un mandato estremamente rigido.

PRESIDENTE. Desidero fare osservare la situazione di estremo imbarazzo in cui si viene a trovare la Commissione. Infatti da un lato si afferma la volontà di equiparare la situazione dei dipendenti degli enti locali a quella degli statali e si respingono tutti gli emendamenti migliorativi che potrebbero essere accolti, e dall'altro, mentre la logica porterebbe a equiparare la situazione degli enti locali anche nel caso specifico, in cui si chiede che l'equiparazione valga a favore degli enti locali, gli emendamenti si respingono. Quindi, delle due l'una: o vogliamo fare l'equiparazione in tutto e per tutto, e dobbiamo farla anche su questo punto, e allora è logico respingere gli emendamenti che sono più favorevoli su tutti gli altri punti; o viceversa, l'equiparazione non c'è, perché si ritiene che ci sia una situazione particolare degli enti locali, e allora bisogna accettare alcuni miglioramenti, che sono in realtà la constatazione di una situazione particolare.

La situazione è illogica. Noi siamo però di fronte a una minaccia ben precisa del Governo, il quale afferma che, se l'emendamento in questione dovesse passare, richiederebbe, come suo diritto, la rimessione in Aula del provvedimento. Ci troviamo a fine legislatura, e abbiamo il timore che la rimessione in Aula significhi nei confronti dei dipendenti degli enti locali un danno anche maggiore. D'altra parte i gruppi politici possono anche essi rinviare in Aula il provvedimento, se lo ritengono opportuno. Di qui il nostro imbarazzo e la nostra situazione di estrema difficoltà, data soprattutto, ripeto, dalla scadenza della legislatura.

BONEA. Aderisco in pieno a quanto ella ha detto, signor Presidente, fino al punto in cui ha fatto cenno alla minaccia del Governo. L'intera Commissione sapeva — e sa — benissimo che i dipendenti degli enti locali hanno incentrato le loro aspettative su questo punto controverso e credo che si siano attestati su questa posizione in modo tanto decisivo, che il voler rimettere in Aula il provvedimento perché il Governo non accetta il nostro emendamento non farà altro che convincere i dipendenti degli enti locali della buona volontà dei componenti la Commissione, i quali hanno accolto in pieno, e responsabilmente, la loro richiesta.

Il Presidente ha chiarito benissimo: si tratta di equiparare i dipendenti degli enti locali agli statali, sul piano pensionistico e della indennità di fine servizio; altrimenti stabiliremo il principio di usare una difformità di trattamento nell'ambito della stessa proposta di legge: e questa è quanto meno una incoerenza, cui non intendo adattarmi. Se il Governo non vuole accettare l'emendamento (peraltro unanimemente accettato) e vuol rimettere in Aula il provvedimento, benissimo: chiederemo la procedura d'urgenza, e poi si vedrà quel che succederà: se prevarrà cioè la coscienza del deputato o la disciplina di partito, che impone al deputato di votare in un certo modo.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, vorrei sottoporre al Governo e alla Commissione un mio dubbio. I casi sono due: o si crea indirettamente onere finanziario per il bilancio dello Stato, o non si crea. Che si crei o meno, sul piano parlamentare è la Commissione bilancio che ce lo deve dire. Approviamo pertanto questa formula e facciamola pervenire alla V Commissione, la quale dovrà dirci appunto se c'è o non c'è onere indiretto per il bilancio dello Stato. Se la Commissione risponderà che tale onere non sussiste, verranno

no meno le nostre difficoltà, in quanto potremo procedere tranquillamente nei lavori. Se invece la Commissione bilancio respingerà l'articolo dicendo che non può approvarlo in tale formulazione, dovremo tener conto del parere. Mi pare che questo sia un metodo che ci consente di uscire dall'*impasse* in cui stamane ci troviamo.

MAULINI. L'intervento del signor Presidente e quello dell'onorevole Bonea mi esimono dal fare lunghe dichiarazioni. La posizione assunta dal Governo ci ha veramente sorpresi. Quando in una Commissione parlamentare, sia pure a livello di Comitato ristretto, si conducono dei lavori, si sente sempre il polso, l'intenzione governativa. Il fatto che il Governo abbia lasciato lavorare questo Comitato ristretto fino a giungere alle proposte odierne, per arrivare stamattina con il *diktat* che abbiamo udito, non mi pare indichi molto rispetto nei confronti di chi in Comitato ristretto ha svolto un lungo lavoro. Pregherei pertanto l'onorevole Gaspari di rendersi conto della situazione in cui si trova la Commissione tutta.

PRESIDENTE. Il passaggio da un diciottesimo ad un dodicesimo potrebbe incidere sulla misura dei contributi di cui all'articolo 11. Questa misura si riflette infatti su un onere, oltre che a carico dei dipendenti, anche a carico degli enti locali, e tutti sappiamo benissimo in quali condizioni economiche versino questi enti. Pertanto la valutazione del rapporto tra un diciottesimo e un dodicesimo in relazione all'articolo 11 può incidere, anche se indirettamente, sul bilancio dello Stato. Si tratta però di vedere — ed ecco la natura delle mie perplessità — se i contributi di cui all'articolo 11 siano effettivamente adeguati al diciottesimo, perché, invece, alcuni tecnici mi hanno dichiarato che, se noi mantenessimo il diciottesimo, dovremmo ridurre la misura dei contributi.

Mi sembrerebbe quindi opportuno rivolgere alla Commissione lavoro e previdenza sociale, che è quella competente in materia, un quesito tecnico: se un diciottesimo è adeguato rispetto ai contributi stabiliti all'articolo 11 del disegno di legge. Se la Commissione lavoro e previdenza sociale ci risponderà che non è adeguato, ciò ci consentirebbe il superamento di certe difficoltà. D'altra parte, se fosse vero quanto mi è stato dichiarato, che i contributi sono stati calcolati sulla base del dodicesimo, allora dovremmo necessariamente, se l'articolo resta nel testo del disegno di legge, modificare l'articolo 11. Bisogna fare leggi chiare, precise.

Propongo pertanto di accantonare l'esame del primo comma dell'articolo 4, proseguendo nella discussione e di rivolgere nel contempo alla Commissione lavoro, il quesito che ho detto sulla correlazione tra l'articolo 4 e l'articolo 11.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo sul parere da chiedere alla Commissione lavoro. Devo ribadire il concetto che la posizione del Governo sulla modifica proposta all'articolo 4 non è negativa nel senso che non si vuol dare ai dipendenti degli enti locali ciò che già hanno gli statali, ma trae la sua motivazione dal fatto che la liquidazione della pensione dei dipendenti degli enti locali avviene sulla base del 100 per cento della retribuzione, mentre per gli statali si effettua sulla base dell'80 per cento. Pertanto, per arrivare al risultato di una liquidazione dell'indennità premio di fine servizio in misura uguale per gli statali e per i dipendenti degli enti locali, bisogna appunto calcolare il diciottesimo e non il dodicesimo.

PRESIDENTE. Il quesito da rivolgere alla Commissione lavoro verte sulla correlazione tra la misura dei contributi imposti e il diciottesimo.

Ripeto che ho ricevuto una delegazione di dipendenti di enti locali, che ha affermato che le misure dei contributi di cui all'articolo 11 sono state calcolate sulla base del dodicesimo e non del diciottesimo. Se la risposta della Commissione lavoro dovesse confermare questo fatto, noi dovremmo necessariamente prendere atto che è stato commesso un errore e correggerlo o diminuendo la misura dei contributi o insistendo nella formulazione accettata unanimamente in sede di Comitato ristretto, cioè sul dodicesimo.

MAULINI. Siamo d'accordo con quanto da lei sostenuto, onorevole Presidente. Saremmo anzi del parere di chiedere un parere generale sul disegno di legge.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera ha già ritenuto che non fosse necessario il parere di un'altra Commissione. Non possiamo quindi spogliarci di una competenza nostra su una questione che è esclusivamente nostra. Possiamo soltanto rivolgere alla Commissione lavoro cioè alla Commissione tecnicamente competente, uno specifico quesito tecnico. La risposta ci aiuterà a decidere in perfetta coscienza lasciando al Governo la responsabilità di una eventuale rimessione in Aula del provvedimento.

FERRARI VIRGILIO. Condivido l'opinione espressa dal Presidente. Questo però vuol

significare probabilmente che ci sono delle situazioni particolari. Per esempio, quanto nel 1926 è stata modificata la situazione nei riguardi degli statali e dei dipendenti degli enti locali, per il Comune di Milano è stato autorizzato il mantenimento della sua Cassa autonoma. Tant'è vero che il Comune di Milano non solleva alcuna obiezione. Ecco perché c'è questo contrasto fra le due tesi; contrasto che ritengo possa essere risolto soltanto da un parere della Commissione competente.

PRESIDENTE. Rimane quindi stabilito lo accantonamento dell'emendamento del Comitato ristretto tendente a sostituire le parole « un diciottesimo » con le altre « un dodicesimo », e dell'articolo 11, che sarà riesaminato dopo che la Commissione lavoro avrà risposto al nostro quesito.

BONEA. Ancora sull'articolo 4: il Governo è d'accordo circa la decorrenza 1° marzo 1966?

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Su questo punto c'è accordo pieno, perché è la stessa decorrenza che vale per gli statali.

PRESIDENTE. L'onorevole Mattarelli propone il seguente emendamento aggiuntivo al terzo comma: « e nei confronti dei superstiti del personale stesso aventi diritto alla indennità premio di servizio secondo le norme vigenti prima della entrata in vigore della presente legge ».

MATTARELLI, Relatore f.f. L'emendamento è pleonastico e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 dal secondo comma compreso fino alla fine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Assegno vitalizio - Conseguimento del diritto)

L'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza che - a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge - cessa dal servizio con almeno un triennio di iscrizione ed al quale non compete l'indennità premio di servizio previsto dall'articolo 2, consegue il diritto all'assegno vitalizio:

a) con meno di 15 anni di servizio in età non inferiore a 60 anni o in quella minore eventualmente prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e permanente comprovata con visita

medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

b) con almeno 15 anni e meno di 20 anni di servizio per inabilità fisica che non raggiunga il grado di quella prevista dalla precedente lettera a);

c) con meno di 20 anni di servizio per altre cause purché comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio e non abbia chiesto ed ottenuto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizi i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.

Per il personale di ruolo iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino più favorevoli.

L'onorevole Jacazzi mi comunica che fa proprio l'emendamento al primo comma, ritirato dall'onorevole Mattarelli, tendente ad aggiungere dopo le parole « articolo 2 » quanto segue: « né abbia chiesto ed ottenuto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattarelli, fatto proprio dall'onorevole Jacazzi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 5, fino alla lettera b) compresa.

(È approvato).

L'onorevole Jacazzi, facendo proprio lo emendamento Mattarelli propone di sopprimere la parte finale della lettera c), dalle parole « e non abbia » fino alla fine.

Pongo in votazione l'emendamento parzialmente soppressivo della lettera c).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 dalla lettera c) fino alla fine.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(Assegno vitalizio - Reversibilità)

L'assegno vitalizio - di cui al precedente articolo 5 - in caso di morte del titolare, verificatasi a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, è reversibile secondo il seguente ordine di precedenza:

1) alla vedova non separata legalmente per sua colpa e purché il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio: si prescinde da tale requisito qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, qualora il matrimonio sia stato contratto dal titolare di assegno vitalizio prima del compimento del 72° anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i due coniugi non superi gli anni. 20. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione del presente e del successivo articolo, il vedovo della titolare di assegno vitalizio diretto, è equiparato alla vedova purché si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma lettera a) del precedente articolo 3.

In concorso con la vedova o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta alla prole minorenni: a questa è equiparata la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro e nullatenente.

Per le orfane è richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova;

2) al padre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente oppure, in mancanza di questo, alla madre nullatenente, inabile a proficuo lavoro finché vedova;

3) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili minorenni ed a quelli maggiorenni nullatenenti e inabili permanentemente a proficuo lavoro o che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Le condizioni di nullatenenza e di inabilità richieste dai commi precedenti devono sussistere alla data del decesso del titolare dell'assegno vitalizio diretto.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2 e 3, il conferimento dell'assegno vitalizio è subordinato, inoltre, alla condizione che essi siano stati a carico del titolare dell'assegno vitalizio diretto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte.

Nei riguardi dei superstiti titolari di assegno vitalizio diretto in godimento alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino più favorevoli.

Fino a tutto il punto 1) non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Maulini facendo proprio lo emendamento ritirato dall'onorevole Mattarelli propone di inserire dopo il punto 1) il seguente punto 1-bis): « alle figlie nubili e alle figlie vedove che abbiano oltrepassato l'età di anni quaranta ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

MATTARELLI, *Relatore f.f.* Vorrei fare a questo punto una precisazione: questi emendamenti formali sono il frutto di un esame approfondito del provvedimento fatto insieme con rappresentanti della Direzione generale dell'INADEL; per non pregiudicare la rapida approvazione del disegno di legge non ho ritenuto di insistere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Jacazzi e Bonea facendo proprio l'emendamento ritirato dall'onorevole Mattarelli propongono di modificare come segue il punto 2): « al padre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente, oppure, in mancanza di questo, alla madre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente, finché non contragga matrimonio ».

Pongo in votazione l'emendamento, ritirato dall'onorevole Mattarelli e fatto proprio dagli onorevoli Jacazzi e Bonea.

(È approvato).

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ognuno assumerà le proprie responsabilità. Faccio presente comunque che nemmeno il personale ha chiesto queste cose.

PRESIDENTE. Desidero far notare che questo riferimento al personale è un cattivo precedente. Che nella preparazione delle leggi il Ministero consulti il personale va benissimo, ma non è possibile tener conto soltanto del parere del personale, il quale costituisce semplicemente un fatto preparatorio della legge.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È evidente che quello che dice il personale non può influire sulle decisioni del Parlamento, il quale agisce autonomamente.

Però siamo a fine legislatura, si sa che il Governo ha accettato una determinata impostazione per varare questo disegno di legge, si sa altresì quali sono le difficoltà in cui si dibattono gli enti locali e la finanza pubblica. e allora diciamolo chiaramente: chi non vuol far passare questo disegno di legge, voti tutti gli emendamenti dell'onorevole Mattarelli.

BONEA. Ogni deputato è libero nelle sue valutazioni.

PRESIDENTE. Ricordo al rappresentante del Governo che la polemica postuma sugli emendamenti approvati non è nel Regolamento. La Commissione ha deciso così e io non posso farci nulla.

Pongo in votazione la parte restante dell'articolo 6, dalle parole « Per gli orfani maggiorenni » sino alla fine, sulla quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvata).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

(Assegno vitalizio - Reversibilità)

L'assegno vitalizio - di cui al precedente articolo 5 - in caso di morte del titolare, verificatasi a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, è reversibile secondo il seguente ordine di precedenza:

1) alla vedova non separata legalmente per sua colpa e purché il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio: si prescinde da tale requisito qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, qualora il matrimonio sia stato contratto dal titolare di assegno vitalizio prima del compimento del 72° anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i due coniugi non superi gli anni 20. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione del presente e del successivo articolo, il vedovo della titolare di assegno vitalizio diretto, è equiparato alla vedova purché si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma lettera a) del precedente articolo 3.

In concorso con la vedova o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta alla prole minorenni: a questa è equiparata la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro e nullatenente.

Per le orfane è richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova;

2) al padre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente oppure, in mancanza di questo, alla madre inabile a proficuo lavoro, o ultrasessantenne e nullatenente, finché non contragga matrimonio;

3) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili minorenni ed a quelli maggiorenni nullatenenti e inabili permanentemente a proficuo lavoro o che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Le condizioni di nullatenenza e di inabilità richieste dai commi precedenti devono sussistere alla data del decesso del titolare dell'assegno vitalizio diretto.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2) e 3), il conferimento dell'assegno vitalizio è subordinato, inoltre, alla condizione che essi siano stati a carico del titolare dell'assegno vitalizio diretto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte.

Nei riguardi dei superstiti titolari di assegno vitalizio diretto in godimento alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino più favorevoli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(Assegno vitalizio - Assegno indiretto)

Nei casi di cessazione dal servizio per morte, dopo almeno un triennio di iscrizione all'Istituto, quando non sussista diritto a pensione indiretta, ai superstiti dell'iscritto che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6, spetta l'assegno vitalizio indiretto nell'ordine di precedenza indicato dallo stesso articolo 6.

L'onorevole Pagliarani, facendo proprio l'emendamento ritirato dall'onorevole Mattarelli, propone di sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« Nei casi di cessazione dal servizio per morte, dopo almeno un triennio d'iscrizione all'Istituto, quando non sussista diritto a pensione indiretta derivante dal medesimo rapporto di lavoro, ai superstiti dell'iscritto che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6, e non abbiano chiesto ed ottenuto la costituzione della posizione assicurativa pres-

so l'INPS ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, spetta l'assegno vitalizio indiretto nell'ordine di precedenza indicato dallo stesso articolo 6 ».

SERVADEI. Anche questo emendamento appartiene a quelli che l'onorevole Mattarelli ha dichiarato che la direzione generale dell'INADEL considera puramente tecnici ?

MATTARELLI GINO, *Relatore f.f.* In questo caso particolarmente pare che la formulazione del testo governativo non sia sufficientemente chiara, perché non precisa senza ombra di dubbio che la cumulabilità dell'assegno vitalizio è inibita solo per i trattamenti pensionistici derivanti dal medesimo rapporto di lavoro. L'emendamento pertanto non è estensivo, ma soltanto chiarificatore.

Nonostante questo, ho ritirato l'emendamento, perché, dato che tutti noi vogliamo che il disegno di legge sia approvato entro questa legislatura, non ho ritenuto opportuno dopo le dichiarazioni del Governo, assumere una posizione rigida.

PRESIDENTE. Ricordo però che il Governo ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento la rimessione in Aula del provvedimento. Per cui, quando arriveremo all'articolo 17, sul quale il contrasto è sostanziale, se il Governo chiederà la remissione in Aula, la discussione, a norma di regolamento, sarà ripresa da principio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge ha avuto un *iter* ben preciso. È stato elaborato dall'INADEL; poi il Ministero dell'interno lo ha valutato ed esaminato con i sindacati. L'articolo 7 è rimasto nella stessa formulazione suggerita inizialmente dall'INADEL: come mai ora, secondo quanto ci ha detto l'onorevole Mattarelli, lo stesso ente suggerisce delle modifiche ? È una situazione paradossale.

GREPPI. Abbiamo ragione di credere in quello che l'onorevole Mattarelli ci ha limpidamente detto e anche in ciò che è sottointeso nelle sue dichiarazioni. Egli ci ha dichiarato che alcune formulazioni del testo governativo non sono chiare e che il Comitato ristretto è stato unanime nel suggerire alcune modifiche.

MATTARELLI, *Relatore f.f.* A dire il vero queste modifiche, diciamo così, tecniche, il Comitato ristretto non le ha esaminate. Esse sono il frutto di contatti con funzionari dell'ente.

GREPPI. Comunque ciò ci mette in un imbarazzo, che non è certo superato dalla preoccupazione di agire con rapidità. C'è un

modo di conciliare le cose, di conciliare la chiarezza, che è un principio di verità, con la velocità.

Pertanto chiederei al Presidente e alla Commissione di voler sospendere l'esame del disegno di legge di qualche giorno. Ciò non comprometterebbe l'esito finale della legge, ma servirebbe a liberarci da una situazione moralmente ingiusta, poiché nel proprio voto ciascuno di noi impegna un tanto della sua coscienza.

PRESIDENTE. Sono favorevole alla proposta di rinvio dell'onorevole Greppi, anche perché essa non provocherà alcun ritardo nell'*iter* del provvedimento, in quanto già abbiamo stabilito di chiedere il parere della Commissione lavoro e previdenza sociale sulla correlazione tra l'articolo 4 e l'articolo 11 e, quindi, in ogni caso, prima di ultimare la discussione del disegno di legge dovremmo attendere la richiesta al parere chiesto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Aderisco alla proposta di rinvio formulata dall'onorevole Greppi. Ciò consentirà al Governo di approfondire ancora una volta la portata degli emendamenti presentati, nel senso di valutarne l'origine. Anche se alcuni possono essere il frutto di un ripensamento a livello tecnico degli stessi organi che hanno collaborato alla stesura del disegno di legge, ribadisco tuttavia il concetto già espresso che la maggior parte di essi è a carattere estensivo e non di chiarimento.

MAULINI. Le faccio notare che non è stata avvertita l'ultima persona trovata per strada, bensì il relatore di maggioranza della Commissione !

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma nessuno poteva pensare che l'INADEL non manifestasse i suoi dubbi al Governo ed in particolare al Ministero dell'interno !

MATTARELLI, *Relatore f.f.* Se in sede di Comitato ristretto avessimo lavorato meglio, questa questione non sarebbe sorta. Il Comitato infatti, quando annunciai di far miei questi emendamenti, senza neanche prenderli in considerazione, mi disse: li sottoponga al Governo. Ora, il Governo dice che ci sono delle difficoltà, io non voglio ritardare l'*iter* del provvedimento e li ritiro. Non vedo quindi alcuna ragione di scandalo !

MAULINI. Noi non siamo affatto scandalizzati. Il Comitato ristretto non ha esaminato questi emendamenti e bene ha fatto il Relatore a presentarli stamattina. Vogliamo tuttavia chiarire che se qui non si va avanti ciò non è per colpa della Commissione, bensì

del Governo che si è irrigidito su certe posizioni: o accettate il mio progetto o chiedo la rimessione in Aula. Questo sia chiaro, per la verità storica.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Greppi, anche per lo spirito con il quale è stata fatta. Ritengo che l'onorevole Mattarelli abbia fatto benissimo a chiedere delle consulenze da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente e a domandare pareri, se aveva dei dubbi, sulla formulazione della legge. Era nel suo pieno diritto e nel suo dovere. A mio avviso quindi la cosa va vista nel quadro di una consulenza fra l'onorevole Relatore e gli organi tecnici competenti. Tutt'al più, come giustamente diceva l'onorevole Mattarelli, il Comitato ristretto avrebbe potuto esaminare anche questi emendamenti, ciò che però possiamo fare in prosieguo di tempo, in attesa del parere della Commissione lavoro sulla correlazione fra retribuzioni e contribuzioni.

PRESIDENTE. Senza volerlo, o forse scientemente, l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina ha in certo senso indicato un metodo che sarebbe stato possibile adottare in altri casi e che, per esempio, è stato da noi adottato per la finanza locale. Per la verità, non mi sento di chiedere che il Comitato ristretto riesamini la questione, avvalendosi di consulenze dell'INADEL e del personale, perché ritengo che in tal modo si perderebbe troppo tempo. Ritengo tuttavia che questo metodo della collaborazione sia utile in altre occasioni di riunioni di Comitato ristretto.

BONEA. Sono solidale con quanto dichiarato dal Relatore. Né vediamo motivo di scandalo in tutta la questione. Ribadisco quello che è stato chiaramente espresso dall'onorevole Petrini: era diritto-dovere del Relatore presentare gli emendamenti; così come sarebbe stato suo diritto quello di non dire che gli emendamenti stessi gli erano stati suggeriti dai tecnici della materia.

Non è stato per negligenza o trascuratezza che il Comitato ristretto non ha preso in considerazione questi emendamenti, bensì per una attestazione di fiducia nei confronti dell'onorevole Mattarelli, che sappiamo con quale cura meticolosa esamina i problemi a lui affidati. Il Governo avrebbe dovuto esaminare se questi emendamenti fossero di natura esclusivamente formale, cioè migliorativi rispetto alla chiarezza dell'articolo e non sovvertitori della natura stessa del testo di legge.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Bonea, sa leggere? Non

vede che gli emendamenti ampliano la sfera della legge?

BONEA. Quando si tratta di questioni non puramente filologiche, bensì tecniche, sono gli organi tecnici che devono esprimersi tecnicamente. C'è un linguaggio tecnico che sfugge completamente a chi fa professione di attività, per esempio, letteraria o matematica. Questi degli enti previdenziali sono linguaggi strettamente tecnici che possono sfuggire a noi, che pur sappiamo leggere!

Detto questo, voglio aggiungere che non sono assolutamente contrario alla proposta dell'onorevole Greppi. Noi non siamo affatto animati da spirito polemico, ma stiamo semplicemente dando fede agli emendamenti Mattarelli, più di quanto lo stesso onorevole Mattarelli non stia facendo, non per sua colpa, ma per una situazione di imbarazzo che comprendiamo benissimo. L'onorevole Greppi ha proposto alla Commissione un rinvio, che non ha il significato di affossare la legge, bensì quello di dargli un *iter* più spedito, privo di spunti polemici, che possa venire incontro alle attese della categoria. Dichiaro pertanto di essere favorevole a tale proposta.

FRANCHI. Anch'io sono favorevole alla proposta di rinvio, ma chiedo che essa si concretizzi in una proposta di rinvio al Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti. Soltanto così avremo la certezza che il tempo non trascorrerà invano. Diceva giustamente l'onorevole Mattarelli: se stamani ci troviamo in una situazione di imbarazzo di fronte agli emendamenti, è perché il Comitato ristretto non ha esaminato questi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, ella è un membro occasionale della nostra Commissione. Debbo dirle che purtroppo la nostra esperienza dei Comitati ristretti non sempre è positiva ed ho quindi timore che mandare gli emendamenti in questione all'esame di un Comitato ristretto significherebbe allungare di molto l'*iter* del provvedimento. Mi rimetto comunque all'onorevole collega Greppi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli emendamenti che sono stati presentati dall'onorevole Mattarelli sono per la maggior parte chiarissimi e un giudizio può esser dato con facilità: essi sono chiaramente tesi ad allargare la sfera del disegno di legge. La dichiarazione secondo cui gli emendamenti suggeriti dai tecnici dell'INADEL avevano lo scopo di meglio chiarire l'applicazione della legge, non poteva non incontrare la perplessità dell'onorevole Greppi e anche mia, lo confesso. Quei funzionari che avevano collaborato alla stesura del disegno di legge e ave-

vano poi ravvisato nello stesso testo dei motivi di dubbio, avrebbero potuto far presenti al Governo le modifiche che ritenevano necessarie.

Il legislatore, il Parlamento, il Governo non possono non ricercare la elaborazione di un disegno di legge che sia il più chiaro possibile e il breve rinvio che è stato chiesto servirà proprio a questo: servirà a me a convocare i dirigenti dell'INADEL onde mi chiariscano punto per punto quali sono i loro dubbi interpretativi.

FRANCHI. Indipendentemente dalla via che seguirà il Governo — e personalmente ritengo che quella indicata dall'onorevole Sottosegretario sia giusta — al fine di superare le perplessità sorte in molti membri della nostra Commissione penso che sarebbe opportuno che questo riesame avvenga in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Personalmente ritengo che non sia il caso di riconvocare il Comitato ristretto, che, del resto, ha ormai esaurito il suo lavoro.

LOMBARDI RUGGERO. Anch'io sono del parere che non sia opportuno riconvocare il Comitato ristretto. Piuttosto vorrei rivolgere un invito al rappresentante del Governo: di chiamare ad assistere alla riunione che ha in animo di tenere con gli organi tecnici dell'INADEL l'onorevole Mattarelli e qualche altro membro della Commissione, in modo che il lavoro possa essere svolto più esaurientemente.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla richiesta formulata dall'onorevole Lombardi.

MAULINI. Mi associo a nome del mio gruppo alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Greppi. Naturalmente, qualunque sia la risposta della Commissione lavoro, noi ci riserviamo di assumere la posizione che riterremo giusta.

Siamo contrari, invece, alla proposta formulata dall'onorevole Franchi, perché non riteniamo opportuno riaprire la discussione in sede di Comitato ristretto, che ha già esaurito il suo compito.

Sentiamo inoltre il dovere di riconfermare la nostra stima all'onorevole Mattarelli, anche

se nel corso della discussione si sono avute punte polemiche piuttosto accese. È stato il rigido atteggiamento assunto dal Governo che ha impedito oggi di risolvere la questione.

PRESIDENTE. Tutti i gruppi si sono dichiarati d'accordo sulla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Greppi. Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, quando ci sarà pervenuta la risposta al quesito che rivolgeremo alla Commissione lavoro e aggiungeremo in via subordinata, data la natura della richiesta, anche alla Commissione finanze e tesoro.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 277 (186) Foderaro: Adeguamento economici per il clero (4358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (186); e d'iniziativa del deputato FODERARO: « Adeguamenti economici per il clero » (4358).

L'onorevole Jacazzi ha chiesto un breve rinvio della discussione.

Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione delle suddette proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO
